

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2451

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1997 (*)

—————

Misure urgenti in tema di razionalizzazione degli impianti
di luce esterna e di riduzione dei consumi

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge vuole portare un contributo alla razionalizzazione ed all'armonizzazione del parco illuminotecnico esterno esistente nel nostro Paese. Malgrado già dal 1991 l'Italia sia dotata di un piano energetico nazionale per la riduzione dei consumi energetici ed esistano norme tecniche che impongono un certo tipo di progettazione negli impianti di illuminazione esterna, tutt'oggi, questo settore, naviga nell'anarchia e nel disordine più assoluti.

Si pensi solo al fatto che ogni anno vengono impiegati (sarebbe meglio dire sperperati) circa 400 miliardi di lire per illuminare direttamente il cielo a causa di progetti errati, impianti sopradimensionati o senza alcun controllo e corpi illuminati maldiretti o eccessivamente dispersivi.

In alcuni casi poi (basti vedere una parte dell'impianto esistente sul raccordo anulare di Roma o in molti altri posti d'Italia) detti impianti, oltre a dilapidare ingenti quantitativi di energia elettrica e a disperdere inutil-

mente luce verso l'alto sono fonte di pericoloso abbagliamento in aperta violazione non solo del buon senso ma anche di alcune norme tecniche come ad esempio la UNI 10439.

Il fatto poi che dopo determinati orari, ad esigenze di traffico e sicurezza sicuramente ridotte, la stragrande maggioranza degli impianti (purtroppo di tutti i tipi) rimanga accesa a pieno regime comporta un'intollerabile quanto ingiustificabile spesa.

In Germania, ad esempio vi è una norma tecnica (la DIN 5044) secondo cui è possibile diminuire da 3 a 4 volte l'illuminamento delle strade e delle superfici in generale nelle ore centrali della notte.

In questo senso ci sono degli autorevoli e confortanti studi in questo campo approntati dal compartimento ENEL di Torino.

L'approvazione, si spera rapida, di questo provvedimento, non porterà le nostre città nel buio ma ad un sistema di illuminazione migliore ed armonico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha per finalità la razionalizzazione della progettazione e della gestione degli impianti di luce esterna, di qualsiasi tipo, sia pubblica che privata.

2. Quanto sopra sia per ridurre la diffusione di radiazioni luminose oltre determinati angoli rispetto all'orizzonte che per armonizzare il parco illuminotecnico nazionale in base a criteri di economicità, efficienza ed uso razionale.

Art. 2.

1. Dalla entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di illuminazione esterna, di qualsiasi tipo e funzione, sia pubblica che privata dovranno essere realizzati secondo i seguenti criteri.

2. In ordine alla tipologia:

a) con normali armature stradali: emissione massima 0.5 candele per lumen a 90 gradi ed oltre;

b) con ottiche aperte o similari: emissione massima 20 candele per lumen a 90 gradi ed oltre;

c) con proiettori di ogni tipo (quando previsti) per grandi aree come parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e ricreativi, spazi verdi: emissione massima 10 candele per lumen a 90 gradi ed oltre;

d) nell'illuminazione di edifici e monumenti dovranno essere privilegiati, quando possibile, sistemi di illuminazione ad emissione controllata sia per l'orientamento (dall'alto verso il basso) che per il mantenimento

dei fasci di luce nello stretto perimetro dei soggetti da illuminare.

3. Detti impianti dovranno essere spenti dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 in quello di ora legale (salvo eccezioni per particolari celebrazioni o ricorrenze).

Art. 3.

1. I comuni, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di specifici piani regolatori della luce (vincolanti per tutti i soggetti) che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge ferma restando l'immediata attuazione di cui all'articolo 2.

2. Per il fine di cui al precedente comma i progetti di detti impianti dovranno essere redatti da una delle figure professionali previste per gli stessi e dai progetti deve risultare la rispondenza degli impianti realizzati alle norme di cui all'articolo 2, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti esistenti all'interno degli edifici. La procedura sopra descritta si applica anche a tutti gli impianti gestiti, a qualsiasi titolo e per qualsiasi funzione, dalle pubbliche amministrazioni.

3. I comuni sono responsabili dell'applicazione della presente legge nei territori di propria competenza e provvedono, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi soggetto che ne abbia interesse, ad imporre, in caso di violazione della stessa, le modifiche agli impianti non conformi entro 90 giorni dall'accertamento di cui sopra.

4. In caso di persistente violazione applicheranno la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 200.000.

Art. 4.

1. Per quanto concerne gli impianti preesistenti i comuni cureranno, in coerenza con quanto disposto dai piani regolatori della luce, il tipo di modifiche da apportare (sia per la riduzione di emissione di luce verso l'emisfero superiore che per quella dei consumi e dei livelli di illuminamento delle superfici secondo i valori indicati) nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Le modifiche non comportanti particolari oneri e relative alla sola inclinazione dei corpi illuminanti o alla sostituzione delle sorgenti di luce dovranno essere attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. È concessa deroga per gli impianti internalizzati e, quindi in concreto, non diffondenti radiazioni verso l'emisfero superiore, per quelli con sorgenti con emissione non superiore a 1.200 lumen cadauna, per impianti di modesta entità (fino a 5 centri con singolo punto luce) o comunque con emissioni complessive non superiori a 6.000 lumen, per quelli di uso temporaneo e/o commerciale che vengano spenti dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso.

2. In ogni caso tutte le insegne di non specifico ed indispensabile uso notturno dovranno essere spente dopo le ore 23.

3. È fatto espresso divieto di utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo (salvo eccezioni per particolari celebrazioni o ricorrenze e previa autorizzazione del sindaco competente per territorio).

4. In ordine ai livelli di illuminamento ed ai consumi:

a) gli impianti non potranno illuminare le superfici con valori superiori a 2 candele per metro quadrato nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 e con valori superiori a 1 candele per metro quadrato nei casi di cui ai commi 4 e 5. Gli stessi dovranno utilizzare sorgenti di luce con la più alta efficienza possibile in relazione all'evoluzione tecnologica e alle esigenze per cui sono stati realizzati;

b) quelli per cui non è prevista la disattivazione dopo determinati orari dovranno essere muniti di idonei dispositivi in grado di diminuire il flusso luminoso, a seconda del tipo di impianto, di superficie illuminata e di volume del traffico in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento, rispetto alla massima potenza impiegata, dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale.

5. La disposizione di cui al precedente comma è facoltativa per gli impianti a servizio di strutture in cui vengano esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.

